



L'ANM SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Il processo civile costituisce strumento indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini e per lo sviluppo del sistema economico del paese.

L'Associazione Nazionale Magistrati ha ripetutamente segnalato la grave crisi di funzionalità del processo e ha, pertanto, richiesto che venissero adottate quelle riforme che, senza modificare radicalmente l'attuale struttura, rappresentino degli indispensabili correttivi.

In tale ottica l'Associazione ha illustrato al Ministro i principali interventi ritenuti necessari, consegnando in occasione dell'incontro una articolata scheda.

Le modifiche al codice di procedura civile inserite nel D.L n. 112 del 2008 e, successivamente, nel disegno di legge C/1441 bis recepiscono diverse indicazioni contenute nel documento di proposta dell'associazione.

L'iniziativa legislativa rappresenta indubbiamente un segnale positivo rispetto all'esigenza di restituire funzionalità ed efficienza al sistema giudiziario.

In particolare, appare apprezzabile la scelta di intervenire in maniera sufficientemente ampia e sistematica, nonché in tempi rapidi, anche se qualche perplessità ha suscitato, sul piano metodologico, l'iter parlamentare seguito.

Nel merito sono condivisibili:

- a) gli interventi in tema di litispendenza, continenza e connessione;
- b) le disposizioni volte a contrastare l'uso dilatorio e l'abuso del processo ed in particolare la disciplina sulla responsabilità aggravata e l'introduzione di mezzi di coercizione indiretta per l'*attuazione degli obblighi di fare infungibile* o di *non fare*, la riduzione dei termini in tema di prosecuzione del giudizio ex art. 297 c.p.c., estinzione del processo, riassunzione della causa ed impugnazione ai sensi dell'art. 327, primo comma c.p.c.;
- c) le modifiche agli artt. 83 e 182 c.p.c. che razionalizzano l'attività del difensore e rafforzano il contraddittorio;
- d) la modifica dell'art. 183, sesto comma c.p.c., con l'eliminazione dell'automatismo nella assegnazione dei termini e l'attribuzione al giudice della possibilità di concederli solo in presenza di "gravi" motivi;
- e) l'espressa introduzione del "principio di non contestazione";
- f) la introduzione della motivazione semplificata delle decisioni, con la previsione della "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più dello "svolgimento del processo" come requisito autonomo delle sentenze;
- g) la modifica dell'art. 120 c.p.c. in tema di pubblicità della sentenza;
- h) la modifica degli artt. 191 e 195 c.p.c. in tema di consulenza tecnica d'ufficio, con la finalità di renderne più celere lo svolgimento;
- i) la introduzione di un procedimento sommario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica;
- l) l'abrogazione dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102;
- m) la previsione di delega al Governo di uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

A fronte di tali interventi, alcune disposizioni suscitano perplessità, e richiederebbero correzioni e miglioramenti, mentre su punti particolarmente significativi la riforma appare carente.

Al riguardo, suscitano perplessità le modifiche in tema di astensione del giudice, in quanto ancorate a parametri generici che possono determinare un'eccessiva espansione dell'istituto, con gravi rischi per la funzionalità, in particolare nei piccoli uffici.

L'introduzione, poi, della "testimonianza scritta", lungi dal produrre effetti positivi sulla celerità delle procedure, appare incompatibile con il principio della formazione della prova innanzi al giudice terzo ed imparziale.

Seri dubbi desta, poi, la generalizzata previsione dell'appellabilità di tutti i provvedimenti di natura decisoria che rischia di aggravare la già difficile situazione delle Corti D'Appello, senza reali ed effettivi benefici per il giudizio di legittimità e, soprattutto, per la rapida definizione del giudizio.

Tale disposizione appare, peraltro, assumere un'incidenza particolarmente negativa nel processo esecutivo, anche in relazione all'avvenuta abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c.

Quanto alla introduzione di un "filtro" di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione l'intervento risponde all'esigenza ampiamente condivisa di ridurre l'insostenibile carico di lavoro della Suprema Corte, attraverso un meccanismo di selezione dei ricorsi sulla falsariga di quanto previsto nella maggior parte dei paesi europei.

Tuttavia, è discutibile l'esclusiva valorizzazione del precedente giurisprudenziale di legittimità ai fini del giudizio di ammissibilità del ricorso, mentre le successive ipotesi che disciplinano i casi di ammissibilità sono formulate in maniera troppo generica.

Al riguardo, dovrebbe essere chiarito, anche per evitare il rischio di istituire un "giudice speciale", che la competenza a decidere sull'ammissibilità (eventualmente anche in composizione ridotta) spetti alle sezioni ordinarie.

Inoltre, l'aumento della competenza per valore del giudice di pace è stato effettuato in assenza della previsione di impatto sui relativi uffici, mentre al contempo restano irrisolte le problematiche connesse al riassetto della magistratura onoraria, al potenziamento degli strumenti di formazione professionale, alla valutazione della professionalità, ai criteri di gestione organizzativa degli uffici.

Del tutto carenti, invece, sono le iniziative in materia di sfoltimento e di razionalizzazione dei riti processuali che l'Associazione Nazionale Magistrati aveva indicato quale priorità in quanto costituente un elemento di particolare sofferenza del sistema. In particolare, a prescindere dall'abrogazione dell'art. 3 della L. 102/2006, manca qualsiasi intervento sul rito societario, la cui conclamata inefficienza è ormai condivisa da tutti gli operatori del settore.

Il legislatore ha, poi, rinunciato all'abrogazione, prevista nel disegno di legge originario, del regolamento di competenza quale mezzo di impugnazione, istituto spesso utilizzato a scopi dilatori.

In definitiva, l'Associazione Nazionale Magistrati auspica che questo intervento costituisca l'avvio di una più ampia fase di riforme dirette ad assicurare il funzionamento del sistema giudiziario non solo nel settore civile, ma anche nel settore penale e sul piano della organizzazione degli uffici, sulle linee più volte indicate dalla magistratura associata.

Roma, 1 ottobre 2008

La Giunta Esecutiva Centrale